

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AIUTO VITA NOGARA – ODV



Art. 1 – Denominazione

A norma del Codice Civile e del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e della normativa in materia è costituito l'Ente del Terzo Settore esclusivamente per fini civici, di solidarietà e di utilità sociale denominato **"CENTRO AIUTO VITA DI NOGARA – ODV"** o in forma abbreviata C.A.V. – ODV - che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta apartica e apolitica.

Il C.A.V. di Nogara è promossa in collaborazione con il **"CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA – C.D.A.V."** ODV di Verona.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Nogara Via Ferrarini n. 2

La sola variazione della sede non comporterà la modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 – Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro ed è disciplinata dal presente statuto che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della valorizzazione e dell'assistenza alla persona al fine di:

- promuovere sia a livello individuale, sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco del suo sviluppo;
- riaffermare il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e non ancora venuta alla luce, sensibilizzare la comunità civile sul valore primario e irripetibile di ogni vita umana e sul dovere di proteggerla;
- promuovere le iniziative di giustizia e di carità, sia individuali sia comunitarie, rivolgendosi a tutte le persone disponibili, nella continua tensione alla formazione di una cultura pienamente umana;
- offrire a coppie e a madri in attesa di un figlio o con figli a carico, aiuti concreti e sostegno morale e umano;
- favorire rapporti di collaborazione con gli operatori socio-sanitari pubblici o privati, quale momento di elaborazione di progetti di interventi condivisi e di formazione su tematiche di carattere comune;
- promuovere accordi di collegamento e di collaborazione con gli enti pubblici e privati locali, regionali, nazionali e internazionali nella convinzione dell'importanza di una sempre più fattiva condivisione dell'impegno da parte di organismi del privato sociale e del settore pubblico quale strumento di partecipazione nel servizio alla persona nel



rispetto degli specifici ruoli e competenze. Tali accordi potranno essere formalizzati attraverso protocolli d'intesa e/o convenzioni.

Le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17 che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Assistenza sociale e sostegno materiale attraverso l'erogazione di beni di prima necessità in particolare per la prima infanzia, interventi assistenziali di emergenza, supporto nell'accudimento dei bambini, e quant'altro possa favorire l'effettiva accoglienza del nascituro e il suo benessere nei primi anni di vita. Qualora la madre decidesse di non tenere il figlio verrà informata in merito alla possibilità di non riconoscere, in anonimato, il bambino alla nascita, e sugli istituti dell'adozione e dell'affidamento.
- Promozione ed organizzazione di percorsi formativi per le gestanti e madri per favorire l'acquisizione di nuove competenze in ambito educativo, genitoriale, professionale, contribuendo a valorizzare le loro capacità personali e sociali.
- Organizzazione e promozione di corsi di formazione con volontari, educatori ed operatori del settore e incontri di confronto e coordinamento con altri Centri Aiuto alla Vita ed enti pubblici e privati operanti nell'ambito materno-infantile
- Promozione ed organizzazione di incontri/eventi di sensibilizzazione e formazione sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e la promozione del volontariato e della solidarietà.
- Promozione di concorsi e iniziative di carattere culturale con particolare riferimento ai temi riguardanti gli scopi sociali e le attività dell'Associazione, fornire contributi culturali per la stampa e per i mezzi di comunicazione sociale.
- Sottoscrizione di convenzioni o protocolli d'intesa con Enti Pubblici e Privati per progetti ed attività condivise e pertinenti lo scopo sociale.

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività attinenti alle finalità statutarie che saranno



deliberate dall' Organo di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione potrà aderire a organismi del Terzo Settore o altri enti nel perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione C.A.V. Di Nogara opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 4 – SOCI

Sono Soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

Ammissione

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione previa domanda scritta alla quale sarà dato riscontro entro 60 gg e nel caso di accoglimento il nuovo socio verrà inserito nel registro dei soci. Nel caso di diniego, deliberato dall'Organo di Amministrazione questo dovrà essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 gg. dalla presentazione della domanda. E' facoltà del richiedente appellarsi all'Assemblea per la propria istanza entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto. L'assemblea si pronuncerà, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'eventuale quota sociale è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile

Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Recesso, decadenza ed esclusione del Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo di Amministrazione che ne prende atto annotandolo nel Libro dei Soci.

L'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- b) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- d) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dopo che il Socio sia stato informato delle motivazioni per iscritto. La decisione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci alla sua prima riunione utile e comunicata all'interessato. In ogni caso, entro il termine di 30 giorni il socio escluso può presentare appello ed eventuali controdeduzioni all'Assemblea, organo sovrano per la definitiva decisione dell'esclusione del socio. E comunque ammesso il ricorso alla giustizia ordinaria

I Soci che siano receduti, o siano stati esclusi, come pure gli eredi del Socio defunto, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei Soci
- 2) Organo di Amministrazione
- 3) Presidente
- 4) Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o dal segretario.

I Soci possono esercitare il diritto di voto dopo l'inserimento nel Libro Soci e se in regola con il pagamento della quota associativa e farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta con un numero massimo di 2 per ciascun socio.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in via definitiva sull'ammissione e sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 7 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, può riunirsi anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci oppure quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione contenente la data, il luogo, l'orario e l'ordine del giorno.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Vige il principio del voto singolo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 10 – Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione. Sono membri dell'Organo di Amministrazione il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e due Consiglieri.

L'Organo di Amministrazione si riunisce di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o 4/5 dei componenti lo ritengano opportuno.

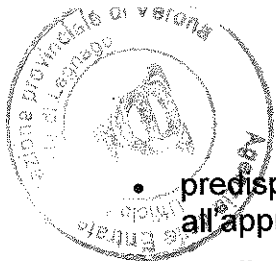
E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,



- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- delibera in merito all'esclusione e l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- stabilisce di anno in anno la quota sociale che ogni socio deve versare

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente del CA.V. – ODV - è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti e dura in carica quanto l'organo di amministrazione. Il Presidente cessa di essere tale per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Egli:

- a) presiede l'Assemblea dei Soci e l'organo di amministrazione dell'Associazione;
- b) rappresenta legalmente l'Associazione a tutti gli effetti;
- c) è responsabile verso l'organo di amministrazione e l'Assemblea per l'attività compiuta e per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi associativi;

In caso di assenza o di impedimento per qualsiasi motivo del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

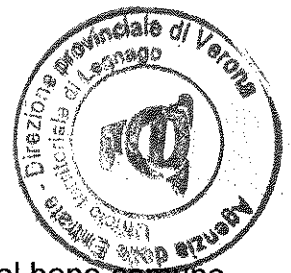
Art. 12 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/1017 e ha la funzione di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Art. 13 – I volontari e l'attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 14 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 15 – I beni

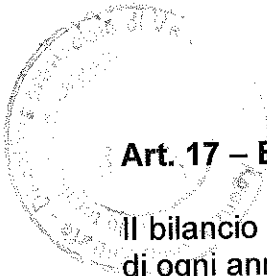
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 16 – Utilizzo del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale previste



Art. 17 – Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio di esercizio e l'eventuale prospetto di previsione delle spese sono predisposti dall'organo di amministrazione e approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il Registrato Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti

Art. 19 – Le convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dall'organo di amministrazione che determina anche le modalità d'attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Dipendenti e collaboratori

L'Associazione C.A.V - ODV - può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dai CCN, dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 21 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari

I Volontari dell'Associazione che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito per il perseguimento degli scopi statutari, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Tutti i volontari sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

Art. 22 – Libri sociali

Sono previsti i seguenti Libri Sociali:

- Libro Soci tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- Registro volontari tenuto a cura dell'organo di amministrazione
- Libro dei verbali dell'organo di amministrazione e libro dei verbali dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono
- Libro dei verbali dell'Assemblee tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dall'organo di amministrazione.

Art. 23 – Estinzione e scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 25 – Norme transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.Lgs. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data

25-06-2019

IL PRESIDENTE

Comfari Daniele